

## ALLEGATO sub B

“REGOLAMENTO SPECIALE PER L’ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE”.  
(DM n.145/87 – art.17 c.134 L.127/97)

### **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione dei servizi di Polizia Provinciale, per i quali gli ufficiali e agenti in possesso della qualità di Agenti di P.S. portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con armi.

### **Art. 2 - Tipo delle armi in dotazione**

1. Gli ufficiali e agenti della Polizia Provinciale aventi la qualità di Agenti di P.S. sono dotati di armi di cui al seguente prospetto:

- a) Pistola Semiautomatica cal. 9x21 bifilare a caricatore pieno con munizioni suddivise in due caricatori;
- b) Fucile a canna liscia nei tipi classificati come armi comuni dalla L. n. 110/75 così come modificata dalla L. n. 452/82 (“modifiche alla ... per quanto riguarda le Classi 3, 4, e 15 del Catalogo nazionale) e da questa ricomprese nelle Classi 3 e 4 del Catalogo nazionale delle armi comuni;
- c) Carabina a canna rigata nei tipi e nei calibri ricompresi tra quelli catalogati, in base alla L. n. 110/75, nelle Classi 5, 6, e 7 del Catalogo nazionale delle armi comuni.
- d) Fucile narcotizzante lancia siringhe (telenarcotico), il cui contenuto delle siringhe viene valutato e vagliato dal competente medico veterinario di ATS.

2. Le armi di cui ai commi 1 lett. b), c) e d) sono previsti per i servizi istituzionali di polizia zoofila e rurale oltre al controllo delle attività venatorie.

3. Tutte le armi indicate nel presente articolo potranno essere dotate, se necessario, di dispositivi di puntamento ottici od elettro-ottici e di dispositivi di illuminazione del bersaglio.

### **Art. 3 – Assegnazione armi**

1 - Le armi assegnabili in via continuativa e individuale sono la pistola da difesa personale, il fucile a canna liscia e la carabina a canna rigata.

2 - Di volta in volta, sulla base delle esigenze di servizio e della disponibilità, verrà assegnato temporaneamente il fucile narcotizzante lancia siringhe.

### **Art. 4 - Acquisto delle armi e del munizionamento**

1. Oltre la dotazione già esistente per l’ulteriore acquisto delle armi e del munizionamento, nel rispetto delle norme di cui ai precedenti articoli e nel numero determinato dal Comandante responsabile della Polizia Provinciale, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n.145, sarà disposto con determinazione dirigenziale.

2. Copia delle fatture, dopo averne trascritto gli estremi della registrazione di carico nell’apposito registro di cui al successivo art. 6, sarà conservata dal Responsabile del servizio come allegato al registro di carico delle armi e delle munizioni.

### **Art. 5 - Deposito delle armi: Consegnatario**

1. Tenuto conto che il numero delle armi da custodire in apposito locale, oltre alle armi già date in dotazione, non è superiore a 15 e che le munizioni, da custodire, non superano 2000 cartucce, in questa amministrazione non è istituita l’armeria è pertanto:

- a) Le funzioni di Consegnatario delle armi sono svolte dal Comandante del Corpo di Polizia Provinciale.
- b) Le armi sono assegnate, ritirate e controllate osservando le norme di cui ai successivi articoli del presente Regolamento.

- c) L'accesso nel locale in cui sono custodite le armi è consentito esclusivamente al Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, e al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del Comandante del Corpo di Polizia Provinciale o suo delegato avente delega scritta.
- d) Le armi devono essere consegnate e depositate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo appositamente predisposto, diverso da quello in cui sono siti gli armadi contenenti le armi ed il munizionamento.
- e) Nel luogo per il carico e scarico delle armi sono affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.
- f) L'Autorità di Pubblica Sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

#### **Art. 6 - Assunzione in carico e custodia delle armi e del munizionamento**

1. Al momento di ricevere la fornitura delle armi e del munizionamento, il Responsabile del Servizio di Polizia Provinciale le assumerà in carico nell'apposito registro di carico, di cui al successivo art. 7.

Le armi di scorta o comunque non in dotazione agli Ufficiali e Agenti di Polizia Provinciale, saranno conservate, prive di fondina e di munizioni, nell'ufficio del Comandante o Responsabile del Comando o in apposito armadio metallico corazzato, chiuso a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.

2. Le munizioni e le fondine sono conservate in armadi metallici distinti da quelli delle armi, di uguali caratteristiche. Le chiavi di accesso al locale e agli armadi metallici, in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate, durante le ore del servizio, dal Capo ufficio che ne risponde. Fuori dall'orario di servizio dette chiavi sono custodite nella cassaforte dell'ufficio in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di sé dal consegnatario. Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del Responsabile del Servizio di Polizia Provinciale, in busta sigillata controfirmata da lui, in cassaforte o armadio corazzato.

#### **Art. 7 - Registro di carico delle armi e delle munizioni**

L'Ufficio di polizia provinciale è dotato del registro di carico delle armi e delle munizioni. I movimenti giornalieri di prelievo o deposito di armi o munizioni devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Responsabile del servizio.

#### **Art. 8 - Consegna delle armi e munizionamento**

1. Gli appartenenti al corpo di Polizia Provinciale aventi la qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza, al momento di ricevere in dotazione le armi o il munizionamento dovranno sottoscrivere, per ricevuta, il registro di cui al precedente art. 7 sul quale dovranno essere sempre registrate anche le riconsegne.

2. Fino a quando l'arma ed il munizionamento non saranno restituiti dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel rigoroso rispetto assoluto delle norme vigenti.

#### **Art. 9 – Doveri dell'assegnatario**

1. L'operatore di Polizia Provinciale a cui è assegnata l'arma deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- c) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui ai successivi artt. 20 e 21.

2. È fatto obbligo, inoltre, agli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale cui è assegnata l'arma in via continuativa, di osservare per la custodia delle armi al proprio domicilio, le seguenti prescrizioni:

- a) l'arma, quando non sotto il diretto personale controllo dell'assegnatario, dovrà essere riposta scarica, chiusa a chiave in modo che non possa mai essere nella disponibilità di altri, nemmeno dei familiari;
- b) in mobile diverso e con le stesse precauzioni dovranno essere conservate le munizioni.

#### **Art. 10 – Doveri del responsabile del Servizio**

Il Responsabile del Servizio cura con la massima diligenza:

- a) la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni, dei registri e della documentazione, delle chiavi e lui commesse ai sensi degli articoli precedenti;
- b) L'effettuazione di controlli giornalieri e periodici;
- c) La tenuta dei registri e della documentazione;
- d) La scrupolosa osservanza propria ed altrui della regolarità delle operazioni.

#### **Art. 11 – Denuncia di smarrimento o furto dell'arma**

1. Dello smarrimento o del furto dell'arma o di parti di essa o di parti di essa nonché delle munizioni, a cura del consegnatario o dell'assegnatario deve essere fatta immediata denuncia presso il Comando di Polizia Provinciale o presso altro ufficio di polizia territorialmente competente.

2. Copia della denuncia dovrà essere trasmessa al Comandante del Corpo al fine di effettuare le dovute valutazioni delle circostanze di fatto e di dare la dovuta comunicazione al Prefetto.

3. Se dalle valutazioni di cui al precedente comma dovessero emergere condotte colpose dovute a negligenza o inadempienza delle consegne, il Comandante del Corpo propone al Presidente della Provincia l'eventuale adozione del provvedimento di revoca della qualifica di pubblica sicurezza dell'operatore di cui al comma 1.

#### **Art. 12 – Armi sequestrate**

Le armi o altro materiale esplosivo oggetto di sequestro, amministrativo o penale, dovranno essere trattenute e conservate con la massima cura e in condizioni di sicurezza in attesa delle disposizioni delle autorità competenti a disporre nel merito.

#### **Art. 13 - Modalità dei servizi prestati con arma**

1. Gli appartenenti alla Polizia Provinciale che esplicano servizi muniti delle armi in dotazione, di regola, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna.

2. Nei casi in cui, debitamente autorizzati, viene prestato servizio in abiti civili, l'arma dovrà essere portata in modo non visibile.

3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

#### **Art. 14 Modalità per l'assegnazione dell'arma (provvedimento di assegnazione)**

1) L'assegnazione dell'arma in via continuativa sarà disposta dal Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, per il periodo di cinque anni, prorogabile con singoli provvedimenti dai quali dovranno rilevarsi:

- a) le generalità complete dell'Agente;
- b) gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza;
- c) la descrizione dell'arma (tipo, modello, calibro, matricola);
- d) la descrizione del munizionamento.

2. Del provvedimento è fatta menzione nel tesserino di identificazione che l'operatore di Polizia Provinciale è tenuto a portare con sé, a norma dell'art. 5 del Regolamento Regionale n.5/2019.

3. Al momento della consegna ne sarà fatta annotazione, con sottoscrizione per ricevuta, in calce allo stesso provvedimento.

4. Un elenco delle assegnazioni sarà trasmesso al Prefetto e entro il 31 dicembre di ogni anno, il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, con apposito atto, che sarà trasmesso in copia al Prefetto, provvede alla revisione dell'elenco.

5. L'assegnazione dell'arma dei servizi svolti occasionalmente o con personale ad essi destinato in maniera non continuativa sarà disposto di volta in volta con provvedimento del Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, che dovrà contenere tutti i dati di cui al precedente n. 1 lettere da a) a d), nonché il servizio da espletare in armi, la durata e l'obbligo di riconsegnare l'arma appena ultimato il servizio.

6. In ogni caso nessuna arma potrà essere assegnata, né in via continuativa, né in via occasionale, in assenza della relazione relativa all'addestramento di cui al successivo art. 18.

### **Art. 15 - Prelevamento e deposito dell'arma**

1. L'arma assegnata in via continuativa, è prelevata previa annotazione degli estremi del documento autorizzativo.
2. L'arma deve essere immediatamente versata nel medesimo deposito quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano comunque venute a mancare le condizioni che ne determinano l'assegnazione.
3. L'arma assegnata occasionalmente è prelevata, all'inizio del servizio, presso il deposito della Polizia Provinciale e allo stesso deve essere versata al termine del servizio medesimo.
4. L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente ritirata e depositata allorquando viene meno la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio, per accertata inidoneità fisica al servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dal Comandante o dal Prefetto.

### **Art.16 - Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso e in supporto**

1. I servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale provinciale per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati di massima, senza armi.
2. Tuttavia il Sindaco, nel cui territorio deve essere svolto il servizio esterno può richiedere che un contingente del personale di polizia provinciale inviato per soccorso o in supporto sia composto da operatori aventi la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, e che tale contingente effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, fatto salvo che ciò non sia in contrasto con i regolamenti in vigore nel territorio comunale cui esso è destinato.
3. Nei casi previsti dal precedente comma il Presidente della Provincia dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, dei contingenti che effettueranno il servizio con armi del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile missione.

### **Art. 17 - Servizi di collegamento e di rappresentanza**

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza esplicati fuori dal territorio della Provincia sono svolti di massima senza armi. Tuttavia, agli addetti alla Polizia Provinciale, cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei comuni in cui si svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

### **Art. 18 – Ritiro temporaneo dell'arma**

Ritiro temporaneo dell'arma e obbligo della riconsegna dell'arma e del munizionamento

1. Il Comandante del Corpo, per ragioni cautelative, può procedere al ritiro temporaneo delle armi in dotazione agli agenti, nei casi di assenza continuativa e prolungata dal servizio in attesa di provvedimenti disciplinari.
2. La cessazione definitiva del servizio obbliga il personale alla immediata consegna delle armi d'ordinanza e del loro munizionamento.

### **Art. 19 - Requisiti psicofisici minimi per l'assegnazione dell'arma**

1. L'assegnazione dell'arma in dotazione è subordinata al possesso degli specifici requisiti psico-fisici previsti dall'art.2 del Decreto Ministero della Salute, 28 aprile 1998 e successive modifiche ed integrazioni, per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale. L'accertamento dei predetti requisiti è disposto ai sensi di Legge con oneri a carico dell'Amministrazione provinciale ed è effettuato dagli uffici medico legali o dai distretti sanitari delle Unità Sanitarie Locali o dalle Strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato secondo le procedure indicate dagli artt. 3 e 4 del citato decreto del Ministero della Salute.
2. L'assegnazione dell'arma è disposta nei confronti del personale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma.
3. Gli accertamenti in ordine al mantenimento del possesso dei requisiti psico-fisici sono disposti in via ordinaria con cadenza almeno quinquennale nei confronti di tutto il personale armato e sono disposti senza

indugio dal Comandante del Corpo in tutti quei casi in cui si manifesti un ragionevole e fondato dubbio circa la persistenza di detti requisiti.

4. Il personale dipendente potrà essere sottoposto in ogni tempo a tali verifiche su indicazione del medico competente dell'Amministrazione Provinciale.

5. Nel caso in cui, a seguito di verifica della permanenza dei requisiti psico-fisici ed attitudinali, il dipendente sia dichiarato non idoneo, lo stesso può essere nuovamente sottoposto a visita innanzi alla medesima struttura sanitaria, a seguito di propria istanza motivata o su impulso dell'Amministrazione. Tale facoltà non pregiudica la possibilità del ricorso effettuato dal dipendente così come previsto dalla normativa di cui al primo comma. Nel caso in cui il dipendente sia dichiarato comunque inidoneo al servizio armato tale dipendente dovrà essere escluso dall'effettuazione dei servizi di cui all'articolo seguente.

#### **Art. 20 – Servizi da svolgersi con armi in via continuativi e dei servizi da svolgersi senz'armi**

1. Il personale della Polizia Provinciale avente la qualifica di Agente di P.S. e a cui l'arma è assegnata in via continuativa svolge tutti i servizi armati di cui al seguente elenco, sia diurni che notturni:

- a) servizi di polizia giudiziaria, polizia stradale, polizia amministrativa, polizia ambientale;
- b) servizi di pronto intervento e di pattugliamento del territorio provinciale;
- c) servizi di coordinamento interforze;
- d) interventi straordinari in ordine a richieste di reperibilità;
- e) scorte alle autorità.

2. Il personale della Polizia Provinciale avente la qualifica di Agente di P.S. e a cui l'arma è assegnata in via continuativa svolge tutti i servizi non armati di cui al seguente elenco, ad eccezione dei servizi che prevedono attività di pubblica sicurezza e l'uso dell'uniforme operativa:

- a) se richiesta, l'assistenza alle sedute del Consiglio Provinciale;
- b) cerimonie religiose.

#### **Art. 21 - Addestramento**

1. Gli addetti alla Polizia Provinciale che rivestono la qualità di Agenti di P.S. prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare almeno, ogni anno, un periodo di formazione regolamentare di tiro a segno, presso il poligono del TSN individuato, abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

2. Oltre quanto previsto dal precedente comma, il Comandante del Corpo può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli appartenenti allo stesso o per quelli che fra essi svolgono particolari servizi.

#### **Art. 22 - Comunicazione del Regolamento**

1. Il presente regolamento costituisce norma integrante del Regolamento provinciale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nonché allegato del Regolamento di Polizia Provinciale e sarà comunicato:

- a) al Ministero dell'interno per il tramite del Commissario del Governo così come disposto dall'art. 11 della legge 7 marzo 1986, n. 65;
- b) al Prefetto, così come disposto dall'art. 2, secondo comma, del D.M. 4 marzo 1987, n. 145. Art. 21 Leggi ed atti regolamentari

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme di cui:

- c) alla legge 7 marzo 1986, n. 65;
- d) alla L.R. 4/2003 sulla Polizia Locale;
- e) al T.U.L.P.S. vigente;
- f) al D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

#### **Art. 23 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento è reso noto agli operatori di Polizia Provinciale ed entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione della relativa delibera di approvazione.